

# L'enigma delle cosiddette "case mobili" tipo Paradù o Albatros

*Scriva il Blogger fantasma:*

La Regione Toscana, anni fa, con la legge regionale 42/2000, all'art. art. 29, comma 2°, ha previsto che:

*«è consentita in non più del 40 per cento delle piazzole l'installazione di strutture temporaneamente ancorate al suolo per l'intero periodo di permanenza del campeggio nell'area autorizzata, allestite dal titolare o gestore e messe a disposizione degli ospiti sprovvisti di mezzi propri di pernottamento»,*

inoltre:

*«Nei campeggi le caratteristiche dell'ancoraggio delle strutture temporaneamente ancorate al suolo devono consentire, qualora la destinazione dell'area non sia più a campeggio, la loro rimozione e il ripristino delle condizioni naturali del sito. È consentito l'allacciamento di tali strutture agli impianti di presa d'acqua, scarico, elettricità, purché realizzati con attacchi smontabili.»*

Infine la Regione, rilevando il contrasto con il Testo Unico nazionale (che prevede la necessità del permesso a costruire), con apposita Circolare 16/4/2014 n. 313 ha precisato che

*«la realizzazione di tali allestimenti mobili non necessita di permesso di costruire, laddove detta collocazione sia effettuata in conformità alle leggi regionali applicabili e al progetto già autorizzato con il rilascio del permesso di costruire per le medesime strutture ricettive.»*

La normativa non appare un modello di chiarezza, ma

sembrerebbe liberalizzare (solo all'interno dei campeggi autorizzati e con il limite del 40%, l'installazione di strutture leggere, poi denominate volgarmente "case mobili") che possano essere asportate alla cessazione dell'attività del campeggio, senza lasciare traccia.

Questa liberalizzazione (possibilità di installare le strutture senza permesso a costruire, senza indici volumetrici da rispettare e con una semplice comunicazione) trova però un limite nelle zone a vincolo paesaggistico, e cioè in quelle entro i trecento metri dal mare, lungo i fiumi e nei boschi.

In queste zone, prima di installare liberalmente le cosiddette Case mobili, è necessario ottenere il "permesso paesaggistico" previo parere della Commissione paesaggistica e della Soprintendenza.

A seguito di questa normativa, in Toscana sono fiorite migliaia di bungalow, casette, case mobili, nei campeggi, ma non solo; rispettando il limite del 40%, ma non solo; ottenendo preventivamente il nulla osta paesaggistico, ma non sempre; in una babele di interpretazioni differenti, a seconda dei vari Comuni.

Ora molti nodi stanno venendo al pettine, con interventi della magistratura che, pare abbia rilevato errori e illegittimità da parte di molti gestori, ma anche da parte di molti Comuni.

Se così fosse e si arrivasse alla demolizione (perché tale sarebbe) di centinaia o migliaia di queste Case mobili, il danno sia patrimoniale che occupazionale potrebbe essere ingentissimo (...)

Segue su ["San Vincenzo lavori in corso"](#)